



# Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



Ministeri e  
Polizia Penitenziaria

Reperibilità 3928836510

---

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. **06/64760274** – telefax 06/68853024  
sito internet: [www.flpgiustizia.it](http://www.flpgiustizia.it) e-mail: [flpgiustizia@flp.it](mailto:flpgiustizia@flp.it) - [flpmingiustizia@libero.it](mailto:flpmingiustizia@libero.it)

**Informativa n. 27\_2016**

**Roma, 04 Marzo 2016**

**Oggetto: Fruizione congedo parentale a ore: precisazioni INPS.**

Si pubblica il notiziario della FLP Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali n. 9 Prot. n. 0074/FLP16 del 02 marzo 2016, inerente l'argomento in oggetto, con allegato.

**Coordinamento Nazionale FLP Giustizia**



# **Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche**

**Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali**



00187 ROMA – Via Piave 61  
tel. 06/42000358 – 06/42010899  
fax. 06/42010628

sito internet: [www.flp.it](http://www.flp.it) Email: [flp@flp.it](mailto:flp@flp.it)

**Segreteria Generale**

Prot. n. 0074/FLP16

Roma, 02 marzo 2016

## **NOTIZIARIO N° 09**

Ai Coordinamenti Nazionali FLP  
Alle OO.SS. federate alla FLP  
Alle Strutture periferiche FLP  
Ai Responsabili FLP  
Ai Componenti delle RSU  
LORO SEDI

# **Fruizione congedo parentale a ore: precisazioni INPS**

L'INPS con circolare 40 del 23.02.2016, che si allega, ha inteso fare opportune precisazioni in merito alla valorizzazione nelle denunce mensili dei congedi parentali con la contribuzione figurativa ai fini pensionistici, anche per le pubbliche amministrazioni.

Il comma 1-ter dell'art. 32 del D.Lgs. 151/2001 ha introdotto la possibilità per ciascun genitore di optare tra fruizione del congedo in modalità giornaliera e quella oraria, nella misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero riferito al mese precedente a quello in cui inizia il congedo parentale, e lo ha previsto anche per i lavoratori pubblici, escluse le Forze Armate, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco.

Dal 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs 80/2015) per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32, le amministrazioni pubbliche sono tenute a corrispondere al dipendente il 30% della retribuzione persa per un periodo di congedo parentale massimo, complessivo tra i genitori, di sei mesi, fruito fino al sesto anno di vita del bambino o dalla data di adozione. Per i periodi fruiti tra gli otto e i dodici anni non danno diritto ad alcuna retribuzione.

Comunque, per effetto del combinato disposto degli artt. 35, 34 e 32 del D.Lgs. 151/2001 e dei nuovi limiti temporali introdotti, la fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino o di ingresso in famiglia fatto salvo, in questo ultimo caso, il limite del raggiungimento della maggiore età del minore.

Il Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali

